

REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

# Riservata o “tipica” per la Cassazione non fa differenza

Una nuova sentenza ha delineato nuovi orizzonti per l'esercizio abusivo della professione sancendo che il reato si configura non solo in caso di esercizio illecito di una attività riservata per legge, ma anche di una attività “tipica”.

di Giovanna Trombetta  
Avvocato, Fnovi

**Q**uella delle competenze professionali è questione che ha impegnato la categoria in confronti, anche accesi, con le altre professioni tecniche (vedi per la

figura dello “zoonomo”) spesso tendenti ad invadere ambiti di competenza tipica o, viceversa, a restringere competenze comunque attribuite ai medici veterinari. E il fenomeno non investe solo la professione del medico veterinario: dall'antitrust all'autorità per le comunicazioni, passando per il garante per l'energia, tutti stanno

facendo fronte compatto contro la riforma dell'ordinamento forense che vorrebbe veder riservata in via esclusiva agli avvocati la consulenza legale nelle cause stragiudiziali.

Chiamata recentemente a riscontrare un quesito che poneva la questione se l'attività di consulenza comportamentale, nonché la direzione/conduzione di stage e corsi comportamentali per cani potesse configurare un esercizio di competenze riservate al medico veterinario, la Fnovi, non potendo negare l'esistenza di numerosi organismi che - nella loro autonomia - propongono consulenza comportamentale (mediante l'organizzazione di stage comportamentali per cani) osservava che molte volte non ci sono elementi predeterminati in grado di acclamare con assoluta certezza il realizzarsi del reato dell'esercizio abusivo della professione, necessitando invece una espressa attività di denuncia e di conseguente accertamento.

Ma ecco che un recente pronunciamento della Corte di Cassazione, capovolgendo i



precedenti orientamenti e ampliando il novero delle attività professionali meritevoli di tutela, pone le attività "caratteristiche" sullo stesso piano di quelle esclusive, intervenendo così ad avvantaggiare la professione del medico veterinario la quale - a differenza di altre professioni - non può contare su una legge istitutiva elencante, con riserva di legge, le attività proprie esclusive del profilo professionale.

La Corte di Cassazione nello stabilire, con sentenza n. 285 depositata in Cancelleria lo scorso 11 marzo 2011, che commette esercizio abusivo della professione di commercialista il consulente del lavoro che presta assistenza fiscale e redige o controlla il bilancio di un'impresa, è arrivata a qualificare come professione da tutelare non solo l'attività riservata per legge ai soli iscritti ad un Albo, ma anche quella cosiddetta "tipica", cioè "caratteristica" di quel profilo.

I Giudici hanno infatti argomentato che "per stabilire se una determinata prestazione integri il reato previsto dall'art. 348

*c.p., non è necessario rinvenire nella legge che regola la professione abusivamente esercitata una clausola di riserva esclusiva riguardante quella specifica prestazione, ma è sufficiente l'accertamento che la prestazione erogata costituisce un atto tipico, caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l'abilitazione",* ponendo così le attività "caratteristiche" sullo stesso piano di quelle esclusive.

Per completezza di informazione, e tornando al quesito evaso da Fnovi in materia di "competenze professionali", è stato evidenziato che i corsi per i proprietari finalizzati al rilascio del "patentino" sono organizzati dai Comuni congiuntamente con le Asl in collaborazione con gli Ordini professionali dei medici veterinari, le Facoltà di medicina veterinaria, le Associazioni veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali, come previsto dall'articolo 1, comma 4 dell'Ordinanza 3 marzo 2009, e che solo i medici veterinari possono essere erogatori dei suddetti

corsi per i proprietari di cani.

Così come, con riferimento alle prestazioni di "ozonoterapia" nei confronti degli animali, è stato sottolineato che non ci sono nel nostro paese profili diversi da quello del medico veterinario abilitati ad eseguire prestazioni mediche (profilassi, diagnosi, prognosi e terapia) su pazienti animali. ●

L'articolo 2229 del codice civile (*Esercizio delle professioni intellettuali*) affida alla legge il compito di determinare le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, prevedendo così la libertà di esercizio per le attività in generale salvo i limiti espressamente posti dalle leggi speciali che dettano, sotto la vigilanza dello Stato, le modalità per l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti.

Si è pertanto di fronte ad attività riservate in via esclusiva quando è la legge istitutiva di una professione intellettuale protetta ad espressamente individuarle e prevederle come "atti tipici" della professione e pertanto esercitabili soltanto da soggetti dotati di speciale abilitazione e iscritti nel relativo albo professionale.

Dal novero possono quindi escludersi quelle attività "relativamente libere", a volte strumentalmente connesse e funzionalmente collegate a quelle esclusive ma non ancorate a una legge istitutiva.

## OZONOTERAPIA SUGLI ANIMALI



Con riferimento alle prestazioni di ozonoterapia nei confronti degli animali, "non ci sono nel nostro paese profili diversi da quello del medico veterinario abilitati ad eseguire prestazioni mediche (profilassi, diagnosi, prognosi e terapia) su pazienti animali".

La precisazione è stata fornita dalla Fnovi all'Ordine dei veterinari di Cremona che aveva sollevato un quesito di competenza professionale sulla materia. È questo un caso in cui la sentenza della Cassazione di cui ci occupiamo su questo numero viene in soccorso anche della professione del medico veterinario, la quale - a differenza di altre professioni - non può contare su una legge istitutiva elencante, con riserva di legge, le attività proprie esclusive del profilo professionale.